

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale OMISSIS, promossa con citazione notificata in data 21.07.15

DA

CLIENTE

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari.

L'attore ha così concluso:

"A) IN VIA PRINCIPALE:

- Accertarsi e dichiararsi la responsabilità della Banca, ai sensi dell'art. 1839 c.c. e/o dell'art. 2051 c.c. e/o di ogni altra norma comunque applicabile, anche a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, per i motivi di cui in atti, in ordine all'indebita appropriazione da parte di terzi dei beni di proprietà del Sig. CLIENTE, contenuti nella cassetta di sicurezza concessa in uso al medesimo dalla convenuta Banca e di cui la Banca aveva l'obbligo di custodia e restituzione a semplice richiesta;

- Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo, e/o dell'art. 1229 c.c. e/o comunque per ogni altra norma applicabile alla fattispecie, delle clausole contrattuali limitative del risarcimento dovuto al Sig. CLIENTE e della responsabilità della Banca, come esattamente individuate in atti, e per tutti i motivi portati;

- Accertarsi e dichiararsi in ogni caso la responsabilità della Banca per l'omessa e/o insufficiente diligenza e custodia nel rapporto intercorso con il Sig. CLIENTE, relativo al servizio bancario della cassetta di sicurezza, per tutti i motivi di cui in atti;

- Condannarsi la convenuta Banca alla ripetizione e/o al risarcimento in favore dell'attore degli importi esattamente quantificati in atti o del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di giudizio o ritenuto di giustizia, oltre agli interessi moratori a credito del cliente ed alla rivalutazione monetaria;

IN OGNI CASO:

- Condannarsi in ogni caso la convenuta Banca anche al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore, anche con liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. con i parametri indicati in atti;

- Con vittoria delle spese e compensi di lite.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Come da memorie attoree ex art. 183, comma 6 n. 2) e n. 3) c.p.c."

La convenuta ha così concluso come da foglio di PC depositato in data 24.5.19:

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò, n. 9545 del 21 ottobre 2019

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria, disattesa qualsiasi contraria eccezione e deduzione, così giudicare:

1. IN VIA PRELIMINARE

Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del signor CLIENTE e/o comunque il suo interesse ad agire, anche in mancanza della prova dell’effettiva titolarità, in capo all’attore, dei beni asseritamente presenti nella cassetta di sicurezza.

2. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

Respingere le domande e le eccezioni, tutte, formulate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, carenti di prova e per mancanza di legittimazione passiva della Banca con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale

3. IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare che nulla è dovuto dalla Banca in favore del signor CLIENTE o, in subordine, ridurre l’ammontare del risarcimento, il tutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c., previo accertamento della colpa e dell’inadempimento contrattuale del signor CLIENTE

4. IN OGNI CASO

Emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale, anche in ordine alle spese, diritti, onorari ed oneri accessori del presente procedimento, da porre ad esclusivo carico di controparte

5. IN VIA ISTRUTTORIA

Laddove fosse ritenuto opportuno al fine del decidere, anche in parziale modifica dell’ordinanza assunta in data 21.09.2016, si chiede di essere ammessi a provare mediante testimoni le seguenti circostanze:

- 1) Vero che in data 16.02.2015 (lunedì), verso le ore 16.15, tre malviventi, incappucciati ed armati, si sono introdotti nella Filiale di BANCA sita in COMUNE;*
- 2) Vero che verso le ore 16.15 del 16.02.2015 la Filiale era chiusa al pubblico e i dipendenti stavano svolgendo le operazioni di back office;*
- 3) Vero che in occasione della rapina avvenuta in data 16.02.2015 nella Filiale di BANCA sita in COMUNE, i tre malviventi hanno asportato il denaro contante custodito nella cassaforte e il contenuto di n. 43 cassette di sicurezza, dopo averne forzate n. 55;*
- 4) Vero che la Filiale di BANCA sita in COMUNE è ubicata all’interno di un edificio, che comprende anche altri esercizi commerciali, oltre ad un condominio residenziale;*
- 5) Vero che i tre malviventi hanno, dapprima, forzato una griglia di ventilazione esterna al perimetro e non di competenza della Filiale di BANCA sita in COMUNE; quindi, sfondato un muro esterno al perimetro e non di competenza della Filiale; da tale accesso hanno, poi, transitato in un cunicolo costeggiante i muri perimetrali dei locali interrati della Filiale; infine, hanno aperto un varco nel muro del locale archivio della Filiale;*
- 6) Vero che i tre malviventi, incappucciati ed armati, hanno esercitato minacce ed intimidazioni nei confronti dei dipendenti della Filiale anche al fine di poter accedere alla cassaforte dove era depositato il denaro contante e al caveau dove erano custodite le cassette di sicurezza;*
- 7) Vero che la cassaforte dove era depositato il denaro contante è stata aperta dal personale della Filiale, nella persona del signor OMISSIS, dietro intimidazioni e minacce dei malviventi, attivando il dispositivo di temporizzazione;*
- 8) Vero che il caveau dove erano custodite le cassette di sicurezza è stato aperto dal personale della Filiale, nella persona del signor OMISSIS, dietro intimidazioni e minacce dei malviventi;*
- 9) Vero che le cassette di sicurezza sono state forzate mediante l’utilizzo di utensili e oggetti da scasso che ne hanno provocato l’apertura senza dover manomettere le serrature di sicurezza;*
- 10) Vero che gli allarmi posti sulle cassette di sicurezza scattano con la manomissione delle relative serrature di sicurezza;*

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò, n. 9545 del 21 ottobre 2019

- 11) *Vero che, terminata la rapina e prima di abbandonare i locali della Filiale, i tre malviventi hanno rinchiuso i dipendenti della Filiale, ad eccezione del signor OMISSIS, nel caveau;*
- 12) *Vero che nel caveau è presente un pulsante antisequestro;*
- 13) *Vero che BANCA ha aderito al Protocollo d'Intesa per la Prevenzione della Criminalità in Banca siglato dall'Associazione Bancaria Italiana e dalla Prefettura di Milano in data 27.05.2014, come da documento n. 2 del fascicolo di Banca che si rammostra al teste;*
- 14) *Vero che, in esecuzione del Protocollo d'Intesa per la Prevenzione della Criminalità in Banca (cfr. doc. 2 del fascicolo di Banca che si rammostra al teste), BANCA ha attuato le attività di verifica e manutenzione preventiva, ha intensificato le attività di formazione e informazione specifica nei confronti dei propri dipendenti e ha adottato, anche per la Filiale di COMUNE, i sistemi di difesa sulla base dei requisiti minimi previsti dal Protocollo;*
- 15) *Vero che il Protocollo d'Intesa per la Prevenzione della Criminalità in Banca (cfr. doc. 2 del fascicolo di Banca che si rammostra al teste) dispone l'obbligo per le banche di dotare ciascuna dipendenza di almeno 5 (o 6 in caso di tre rapine subite in due anni) delle 16 misure di sicurezza indicate nello stesso Protocollo;*
- 16) *Vero che, al momento della rapina del 16.02.2015 e in esecuzione del Protocollo d'Intesa per la Prevenzione della Criminalità in Banca (cfr. docc. 2 e 4 del fascicolo di Banca che si rammostrano al teste), la Filiale di BANCA sita in COMUNE era dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza: bussole antirapina; videocollegamento/videosorveglianza; videoregistrazione; allarme antirapina; sistema di protezione perimetrale attiva/passiva; bancone blindato; dispositivi di custodia valori ad apertura ritardata; dispositivi di erogazione temporizzata del denaro; gestione centralizzata dei mezzi forti; formazione anticrimine;*
- 17) *Vero che BANCA ha aderito all'Accordo per la protezione degli impianti forti contenenti cassette di sicurezza, come da documento n. 3 del fascicolo di Banca che si rammostra al teste;*
- 18) *Vero che, al momento della rapina del 16.02.2015 e in esecuzione dell'Accordo per la protezione degli impianti forti contenenti cassette di sicurezza (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo di Banca che si rammostrano al teste), la Filiale di BANCA sita in COMUNE era dotata di un caveau corazzato dove sono custodite le cassette di sicurezza, nonché di dispositivi di sicurezza sia attivi, sia passivi (telecamera di sorveglianza; allarme antisequestro, sensori volumetrici, sensori sismici pareti, sensori sismici pavimenti, sensori sismici soffitti, sensori sismici perimetrali, contatti di apertura, etc.);*
- 19) *Vero che i dispositivi di sicurezza indicati al capitolo 18) che precede sono operanti secondo le modalità standard e in osservanza della normativa sulla privacy;*
- 20) *Vero che l'attivazione della sensoristica volumetrica d'allarme presente nella Filiale di COMUNE è incompatibile con la permanenza di personale all'interno dei locali;*
- 21) *Vero che nella Filiale di COMUNE di BANCA è presente il pulsante antirapina;*
- 22) *Vero che l'utilizzo del pulsante antirapina è regolato da una specifica normativa aziendale e dalle indicazioni dell'A.B.I. (cfr. doc. 5 del fascicolo di Banca che si rammostra al teste), in base alle quali è data facoltà ai dipendenti di attivarlo solo "qualora non comporti rischi per l'incolumità delle persone" e previa valutazione delle conseguenze che possono derivare dalla relativa attivazione, se effettuata in condizione di non completa sicurezza;*
- 23) *Vero che, al momento della rapina del 16.02.2015, il piantonamento con guardia giurata era sostituito presso la Filiale di COMUNE di BANCA da due bussole monoblocco poste all'ingresso principale, nonché da una bussola interbloccata a comando manuale posta sul bancone con barriera antirapina situato nel passaggio tra l'area per il pubblico e la zona delle casse;*
- 24) *Vero che il sistema di videosorveglianza remota è attivata in caso di segnalazione di allarme;*
- 25) *Vero che in occasione dell'incontro, avvenuto in data 29.04.2015 presso la Filiale di COMUNE di BANCA, alla presenza dei signori OMISSIS, questi ultimi due hanno rivelato il*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò, n. 9545 del 21 ottobre 2019

contenuto della cassetta di sicurezza intestata al signor CLIENTE; (si precisa che il capitolo è inteso a far confermare la circostanza negativa della mancata comunicazione del contenuto della cassetta di sicurezza);

26) Vero che, affinché un terzo possa accedere ad una cassetta di sicurezza, lo stesso deve essere autorizzato per iscritto dall'intestatario del contratto di servizio di cassetta di sicurezza. Si indicano a testi sulle circostanze nn. da 3 a 5, 9-10 e da 12 a 24 OMISSIS.

Si richiamano integralmente tutti i motivi di contestazione, contenuti nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. depositata nell'interesse di BANCA, dei mezzi istruttori richiesti ex adverso e, previa modifica dell'ordinanza assunta in data 21.09.2016, si chiede venga dichiarata l'inammissibilità di tutti i capitoli per prova orale, diretta ed indiretta, formulati da controparte sia nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c., sia nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. e si chiede che conseguentemente venga ordinato lo stralcio delle testimonianze assunte su richiesta di parte attrice.

Si richiamano le ragioni, già contenute nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. depositata nell'interesse di BANCA, per le quali i capitoli di prova per testi articolati da controparte si ritengono inammissibili [....].

Si contesta la richiesta di ispezione ex art. 210 c.p.c. formulata nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., in quanto generica e tardiva.

Si richiamano altresì le contestazioni in ordine alla capacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei testi indicati da controparte e comunque in ordine alla relativa attendibilità, contenute nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. depositate nell'interesse di BANCA, nonché formulate a verbale in occasione delle udienze del 16.11.2016 e del 02.02.2017, contestazioni sulle quali l'Ill.mo GOT che ha assunto le prove orali ha espressamente rinviato la decisione "al Giudice assegnatario in fase di stesura della sentenza".

Si richiamano anche tutti i motivi di contestazione, contenuti nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. depositate nell'interesse di BANCA e nella Relazione del Consulente di Parte della Banca dottor OMISSIS, della consulenza tecnica estimativa richiesta ex adverso in quanto all'evidenza esplorativa e carente dell'oggetto stesso da stimare e, previa modifica dell'ordinanza assunta in data 21.09.2016, si chiede venga dichiarata l'inammissibilità della richiesta avversaria e lo stralcio della Relazione del Consulente Tecnico in atti."

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione viene redatta, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 octies D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.

Con atto di citazione notificato in data 21.07.15 CLIENTE ha convenuto in giudizio BANCA al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno da esso subito a seguito di una rapina subita dalla stessa con impossessamento anche del contenuto della cassetta di sicurezza di cui era titolare.

L'attore afferma, in particolare, di aver sottoscritto presso la filiale della convenuta sita in COMUNE nel 2002 un contratto per la prestazione del servizio di cassetta di sicurezza e che, nel corso di una rapina avvenuta in data 16.02.15, è stato sottratto l'intero contenuto della cassetta, con conseguente perdita di orologi, pietre preziose e sterline in oro ivi contenute, per un valore complessivo di euro 1.053.513,46, oltre che di elevatissimo valore affettivo.

Deduce la responsabilità della banca convenuta ai sensi degli artt. 1839 e 2051 c.c. in ragione dell'inadeguatezza dei dispositivi di sicurezza di cui la medesima si era dotata per la

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò, n. 9545 del 21 ottobre 2019

protezione del caveau, nonché ai sensi dell'art. 1176 c.c. per violazione dell'obbligo di diligenza.

Eccepisce, altresì, la nullità delle clausole contrattuali limitative del risarcimento dovuto -artt. 2 e 3- in quanto vessatorie ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo e stipulate in violazione dell'art. 1229 c.c..

Afferma, con riferimento al contenuto della cassetta di sicurezza al momento della rapina, che i beni ivi contenuti sono stati esattamente individuati mediante l'elencazione fatta nella denuncia depositata presso la Stazione Carabinieri di COMUNE. Deduce, altresì, che il valore dei diamanti e degli orologi trafugati è stato oggetto di valutazione, a seguito della quale sono state rilasciate due distinte certificazioni, e che anche il valore delle sterline, di vecchio e di nuovo conio, è stato esattamente quantificato.

Deduce, infine, che al danno patrimoniale subito a causa della condotta della controparte si aggiunge il danno non patrimoniale, da quantificarsi nella percentuale di un terzo dell'importo che sarà liquidato in proprio favore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

Chiede, pertanto, l'accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1839 e 2051 c.c. e di ogni altra norma comunque applicabile, anche a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, nonché l'accertamento per omessa/insufficiente diligenza nell'obbligo di custodia; chiede, altresì, l'accertamento della nullità e/o annullabilità e/o inefficacia ai sensi degli artt. 33 e 36 cod. cons. e/o dell'art. 1229 c.c., e/o comunque ai sensi di ogni altra norma applicabile alla fattispecie, delle clausole contrattuali limitative del risarcimento dovuto all'attore.

Chiede, infine, la condanna della controparte alla ripetizione/risarcimento della perdita subita così come già quantificata o nella misura che dovesse essere accertata in corso di giudizio, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria; chiede, in ogni caso, la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, anche con liquidazione ex art. 1226 c.c..

Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale contesta quanto *ex adverso* dedotto. Preliminarmente, eccepisce il difetto di legittimazione dell'attore, in quanto afferma che questi non è il proprietario dei beni sottrattati dalla cassetta di sicurezza, i quali appartengono, invece, a suo padre.

Afferma l'insussistenza di alcuna responsabilità a sé imputabile, anche a titolo di colpa lieve, avendo essa adottato tutti i sistemi di sicurezza necessari -quali bussole antirapina, videocollegamento/videosorveglianza, videoregistrazione, allarme antirapina, sistema di protezione perimetrale attiva/passiva, bancone blindato, dispositivi di custodia valori ad apertura ritardata, dispositivi di erogazione temporizzata del denaro, gestione centralizzata dei mezzi forti e formazione anticrimine-, adottati anche in ragione dell'adesione al Protocollo d'Intesa per la prevenzione della criminalità in banca siglato dall'ABI e dalla Prefettura di Milano in data 27.05.14.

Afferma che la rapina, per le modalità di esecuzione, rappresenta un evento del tutto imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.

Deduce, altresì, che la clausola avente ad oggetto l'impegno del cliente a non conservare nella cassetta di sicurezza beni dal valore complessivo superiore a quello convenuto mantiene la sua validità, in quanto espressione dell'autonomia contrattuale non contraria a norma imperativa, nelle ipotesi di colpa lieve. Afferma, inoltre, l'idoneità di siffatta clausola a

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

CASSETTA DI SICUREZZA: in caso di rapina, spetta al cliente dimostrare l'effettivo contenuto della stessa

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò, n. 9545 del 21 ottobre 2019

contemperare l'esigenza del cliente alla segretezza rispetto a quanto contenuto nella cassetta e la tutela della banca dalle pretese risarcitorie. Contesta sia l'an sia il quantum del danno allegato dalla controparte.

Chiede, dunque, in via preliminare, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva dell'attore e/o comunque del suo interesse ad agire e, nel merito, il rigetto delle domande da esso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e carenti di prova. Chiede, in via subordinata, che sia accertato che essa nulla deve all'attore e, in via ulteriormente subordinata, chiede la riduzione dell'entità del risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c., previo accertamento della colpa e dell'inadempimento contrattuale dell'attore, con vittoria di spese.

Orbene, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice siano infondate.

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del CLIENTE. A nulla rileva chi fosse il proprietario dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza in uso presso la banca convenuta nella data in cui è avvenuta la rapina poiché la legittimazione ad agire discende dalla titolarità del rapporto negoziale fatto valere in giudizio, che nel caso di specie è rappresentato dal contratto di servizio di cassette di sicurezza (v. doc. n. 1 attore) stipulato con la banca convenuta in data 26.02.02 dall'attore CLIENTE.

Per quanto concerne il merito, rileva il Tribunale che il CLIENTE ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, asseritamente subito a seguito di una rapina avvenuta in data 16.02.15 presso la filiale di COMUNE della convenuta BANCA, nel corso della quale è stato sottratto da alcuni malviventi il contenuto della cassetta di sicurezza che aveva in uso.

Occorre, dunque, verificare la sussistenza di tutti gli elementi necessari all'accertamento della responsabilità: condotta, nesso di causalità e danno.

Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 9936/14 e Cass. n. 11458/18), ritiene il Tribunale che l'applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, imponga la previa analisi dell'elemento del danno, anche se logicamente subordinato, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..

Ritiene il Tribunale, sulla base della documentazione in atti e di quanto acquisito in giudizio in fase istruttoria, che parte attrice non abbia provato l'esistenza del danno lamentato e della sua entità e in particolare l'esistenza di beni dell'attore all'interno della cassetta di sicurezza al momento della rapina.

Va premesso che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 27068/08 e Cass. n. 8945/12), il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo servizio bancario; ne consegue la necessità di ricorrere alle deposizioni degli stretti familiari e a non sottovalutare od ignorare, se coerenti con l'insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, solo perché di provenienza unilaterale, dovendosi sempre tenere conto, nell'esame e selezione del materiale probatorio, della peculiarità dei fatti da dimostrare.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Tuttavia, nel caso di specie, le risultanze probatorie complessivamente considerate non consentono di ritenere che l'attore abbia adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico con riferimento all'effettivo contenuto della cassetta di sicurezza n. 21 al momento della rapina.

E in particolare, a tal riguardo, va valutato quanto affermato dai testi.

Il gioielliere conoscente della famiglia del CLIENTE, ha dichiarato di essersi recato con l'attore, tra i mesi di ottobre e dicembre del 2009, presso la filiale di COMUNE per visionare e valutare il contenuto della cassetta di sicurezza che l'attore aveva in uso e ha affermato che all'interno erano presenti gli oggetti elencati al capitolo di prova n. 26 di parte attrice e specificamente quattro orologi, quattro pietre preziose e n. 380 sterline in oro vecchio e nuovo conio. Il gioielliere ha, inoltre, dichiarato di non avere più avuto accesso alla predetta cassetta dopo quell'occasione.

Un amico di famiglia dell'attore, ha dichiarato di essersi recato con l'attore nell'anno 2009 nella banca e di aver visionato il contenuto della cassetta e ha, inoltre, affermato che all'interno erano presenti gli oggetti elencati al capitolo di prova n. 28 di parte attrice e specificamente quattro orologi, quattro pietre preziose e n. 380 sterline in oro vecchio e nuovo conio, anche se alla risposta al precedente capitolo n. 27 aveva appena affermato, diversamente, che vi erano quattro orologi, una "caterva" di monete e delle "perle" confezionate singolarmente con plastica sigillata.

Ritiene il Tribunale che le dichiarazioni rese dal gioielliere e dall'amico di famiglia siano irrilevanti ai fini della decisione sul danno e sull'entità dello stesso, poiché si riferiscono a circostanze di fatto dell'anno 2009.

Ed invero, dalla documentazione in atti (v. doc. n. 1) risultano numerosi accessi alla cassetta di sicurezza effettuati dal CLIENTE in epoca successiva all'anno 2009 ed in particolare risultano:

- n. 6 accessi nell'anno 2010;
- n. 2 accessi nell'anno 2011;
- n. 7 accessi nell'anno 2013.

Pertanto, in ragione dei successivi quindici accessi negli anni seguenti, quanto dichiarato dai predetti testi perde di rilevanza, non potendosi indurre con certezza che – dopo l'effettuazione di ulteriori 15 accessi da parte dell'attore- il contenuto della cassetta sia rimasto il medesimo.

Il padre dell'attore, ha dichiarato con riferimento al capitolo n. 26 di essersi recato insieme al figlio e al gioielliere nell'anno 2009 e ha affermato che all'interno erano presenti gli oggetti elencati al capitolo di prova n. 26 di parte attrice e specificamente quattro orologi, quattro pietre preziose e n. 380 sterline in oro vecchio e nuovo conio.

Tali affermazioni del teste, in ragione di quanto sopra detto, non hanno rilevanza ai fini della decisione.

Il padre del CLIENTE, inoltre, su domanda, ha dichiarato di aver visionato il contenuto della cassetta "verso il 2013 o 2014" quando il figlio è andato a depositare ulteriori 10 sterline e di aver guardato gli orologi siccome innamorato: tuttavia, tali affermazioni sono generiche perché non ha confermato che anche in tale occasione il contenuto, a parte gli orologi "guardati", fosse il medesimo di cui dell'anno 2009; in ogni caso è impossibile che egli si sia recato insieme al figlio nell'anno 2014 poiché non risulta documentato alcun accesso del figlio in quell'anno (v. doc. n. 1 convenuta).

Del resto, con riferimento all'anno 2013, essendo il compleanno del figlio il giorno 26 ottobre, verosimilmente lo stesso si sarebbe recato a depositare le sterline ricevute in regalo in occasione dell'accesso del 30.10.13 insieme al padre, e tuttavia risulta un ulteriore accesso del figlio in data 23.12.13.

D'altro canto, il padre, sul capitolo n. 14 avente ad oggetto proprio il contenuto della cassetta di sicurezza alla data della rapina -16.2.15- ha risposto affermativamente, ma poi sua domanda specifica, ha dichiarato che *"sicuramente questi oggetti erano lì in quanto mio figlio non li avrebbe venduti o ceduti all'insaputa mia e della mia famiglia"*, cosicché emerge platealmente che il medesimo ha reso una risposta confermativa solo basandosi su una sua personale supposizione.

La madre dell'attore, sul capitolo n. 14 avente ad oggetto proprio il contenuto della cassetta di sicurezza alla data della rapina -16.2.15- ha affermato che il contenuto era quello indicato nel capitolo senza chiarire tuttavia come fosse a conoscenza di tale circostanza; ha poi dichiarato di essere *"stata nel caveau con mio figlio dopo il 26.10.14 -giorno del compleanno di mio figlio"*. Tale ultima affermazione non può che essere erronea, poiché dalla documentazione relativa agli accessi prodotta dalla banca (v. doc. n. 1 convenuta), non risulta che il figlio abbia effettuato un accesso nell'anno 2014, atteso che l'ultimo accesso prima della rapina risulta quello del 23.12.13.

Difatti, anche a voler ipotizzare che il personale della banca non registrasse gli accompagnatori, è del tutto inverosimile che abbia fatto effettuare un accesso al titolare della cassetta senza registrare tale evento.

Pertanto, dalle predette dichiarazioni testimoniali non è possibile ricavare la prova certa del contenuto della cassetta di sicurezza al momento della rapina.

Né è sufficiente di per sé sola, in mancanza di riscontri, la denuncia penale effettuata dall'attore in data 11.3.15 e l'integrazione alla stessa in data 30.4.15 (v. doc. nn. 2 e 3 attore); peraltro, nella denuncia si parla di un orologio Audemars Piguet dell'anno 1994, mentre i testi hanno riferito che l'orologio Audemars Piguet era dell'anno 1999.

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, peraltro, è svolta in modo del tutto generico.

Ne consegue che, non avendo l'attore adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico con riferimento al danno e all'entità dello stesso, le domande dal medesimo proposte sono infondate e vanno rigettate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Vanno definitivamente poste a carico dell'attore le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.

-P.Q.M.

il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

- rigetta le domande proposte da CLIENTE;
- condanna CLIENTE a rimborsare a BANCA le spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 36.144,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di CLIENTE le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.

Milano, 18.10.19

Il Giudice
dott. Guido Macripò

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS